

*Comune di Caldogno*

# Bilancio di previsione

**2021-2023**

## Nota integrativa

A norma art. 11 c. 5 D.Lgs. 118/2011



## Sommario

1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBBIA ESIGIBILITA' .	3
2. ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO	6
3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6
4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6
5. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.	7
6.SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATE CON PROVENTI CONCESSORI	8
7.ELENCO DELLE GARANZIA PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI, AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.	9
8. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.	9
9. ELENCO DELLE SOCIETA' POSSEDUTE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE	9
10. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.	10

**PREMESSA:  
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

La contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo.
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
3. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
4. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.
5. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione, presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

- criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni con riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

## **1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'.**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni anche alla luce delle indicazioni che emergono dalla manovra di bilancio 2021, in corso di discussione in Parlamento. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla contabilità armonizzata. Tra le spese potenziali rientrano le spese per indennità di fine mandato.

### **COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Dal 2021 molte sono le novità che riguardano il FCDE, che sono state tenute in debita considerazione. Esse sono:

1) L'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime il FCDE, di ciascuna entrata stanziata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Per questo motivo, 2021 non sarà più possibile determinare il FCDE sulla base delle medie ponderate della percentuale di riscossione, ovvero in base al rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del 1° triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.

2) La Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017 chiarisce quanto riportato nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio. Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità): incassi di competenza esercizio 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015 accertamenti esercizio 2015. Di fatto spariscono, dal quinquennio di riferimento, le annualità ante introduzione della contabilità armonizzata (ovvero le annualità ante 2015)

3) Secondo quanto previsto dal comma 882 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, dal prossimo esercizio viene meno la gradualità dell'accantonamento contabile in esame, che quindi dal 2021 entra a pieno regime.

Infatti, la percentuale minima di accantonamento al fondo, dal 2018, è la seguente: anno 2018: 75%; anno 2019: 85%; anno 2020: 95%; anni dal 2021: 100%.

4) Il comma 79 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che, nel corso dell'anno 2021, gli enti possono variare il bilancio di previsione 2021/2023 per ridurre il FCDE stanziato per l'esercizio 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il FCDE se nell'esercizio precedente (ovvero il 2020) a quello di riferimento, il debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

Il citato comma 79 prevede la facoltà appena illustrata anche per l'anno 2020, alle medesime condizioni. Chiaramente, di tale facoltà si potranno avvalere, già in sede di bilancio iniziale, gli enti che approveranno il bilancio di previsione 2021/2023 oltre il 31 dicembre 2020, a condizione di rispettare tutte le condizioni imposte dal citato comma 79.

5) L'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 (nonché dal rendiconto 2020), gli enti potranno calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, stanziato nel bilancio di previsione (o accantonato nel risultato di amministrazione), calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, che dovranno quindi essere conteggiati 2 volte, in luogo di quelli del 2020. Questa disposizione permette di evitare un maggiore accantonamento al fondo, a causa del prevedibile calo degli incassi dell'anno 2020 delle entrate tributarie ed extratributarie, connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia in corso, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE siano peggiorate dagli incassi del 2020. Questa è una facoltà da esercitare valutando attentamente gli effetti che produce: infatti un minore accantonamento al FCDE aiuta gli enti a liberare risorse per garantire gli equilibri di bilancio ma rende il fondo meno adeguato rispetto ad un incrementato rischio di insolvenza causato dalla pandemia in corso.

6) Il comma 80 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in c/competenza e in c/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione di cui alla Legge n. 160/2019, previo parere dell'Organo di revisione, è possibile ridurre il FCDE, accantonato nel bilancio di previsione, relativo alle medesime entrate, sulla base del seguente rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento:

$$\frac{\text{incassi c/competenza} + \text{incassi c/residui}}{\text{accertamenti in c/competenza}}$$

Tale facoltà non sarà esercitabile, per il 2021, da parte degli enti che approveranno il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 o che, pur approvando il bilancio oltre tale data, non avranno rilevato l'accelerazione delle riscossioni richiesta dal menzionato comma 80.

Fatto questo generale riepilogo delle norme che regolano l'FDCE, corre l'obbligo di ricordare che in via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Di seguito vengono indicate le categorie di entrata rilevanti ai fini della costituzione del FCDE:

- Gli accertamenti tributari emessi per ICI ed IMU/TASI
- Le entrate derivanti dal versamento dei privati delle quote a loro carico per pasti a domicilio e servizio assistenza domiciliare.
- Le entrate per il servizio lampade votive

E' stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2015 al 2019, secondo le modalità previste dal principio contabile.

Di seguito si riporta, per ogni singolo capitolo, la relativa scheda di calcolo:

capitolo	voce di bilancio	anno	Stanziamiento	accantonamento- quota percentuale derivante da media 2015-2019	accantonamento minimo previsto per legge (100% dal 2021)	accantonamento effettivo dell'ente
41/1	ACCERTAMENTI IMU	2021	65.000,00	29,52%	19.188,00	19.188,00
		2022	65.000,00	29,52%	19.188,00	19.188,00
		2022	65.000,00	29,52%	19.188,00	19.188,00
42/2	ACCERTAMENTI TASI	2021	1.000,00	30,36%	303,60	303,60
		2022	1.000,00	30,36%	303,60	303,60
		2022	1.000,00	30,36%	303,60	303,60
220/1	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	2021	1.000,00	1,21%	12,10	12,10
		2022	1.000,00	1,21%	12,10	12,10
		2022	1.000,00	1,21%	12,10	12,10
220/2	PASTI CALDI A DOMICILIO	2021	35.000,00	5,94%	2.079,00	2.079,00
		2022	35.000,00	5,94%	2.079,00	2.079,00
		2022	35.000,00	5,94%	2.079,00	2.079,00
220/4	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2021	15.000,00	7,41%	1111,5	1111,5
		2022	15.000,00	7,41%	1111,5	1111,5
		2022	15.000,00	7,41%	1111,5	1111,5
230/1	PROVENTI SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE	2021	15.000,00	30,53%	4.579,50	4.579,80
		2022	15.000,00	30,53%	4.579,50	4.579,80
		2022	15.000,00	30,53%	4.579,50	4.579,80
	totale conteggi per FCDE	2021	132.000,00		27.273,70	27.274,00
		2022	132.000,00		27.273,70	27.274,00
		2022	132.000,00		27.273,70	27.274,00

## **2. ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 3.050,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

## **3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura.

Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, alla data di redazione del bilancio di previsione 2021-2023, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell'avanzo stesso.

La quantificazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2020 risulta pari ad € 2.163.109,50 ed è così articolata:

1. Parte accantonata € 161.819,42 in essa sono ricompresi:

€ 121.260,48 del fondo crediti di dubbia esigibilità,

€ 13.788,14 quale accantonamento presunto per l'indennità di fine mandato del Sindaco,

€ 3.000,00 quale fondo contenzioso

€ 20.550,00 accantonamento rinnovi contrattuali

€ 3.220,80 accantonamenti derivanti dal 2019

Non vengono accantonate somme per eventuali perdite delle partecipate, non sussistendone i presupposti, preso atto che le partecipate del Comune hanno tutte la previsione di realizzazione di utili al termine dell'esercizio 2020

2. Parte vincolata € 167.116,67 Detto aggregato comprende sia la quota derivante da vincoli di leggi o principi contabili sia quella derivante da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

3. Parte disponibile € 1.834.173,61

## **4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili, sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 prevede, in tema di appalti pubblici (ex Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016), la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con l'affidamento diretto, fino al 31 dicembre 2021, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Questa modifica incide sul meccanismo di costituzione del FPV previsto dal paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato 4/2. Il tema è molto importante perché il menzionato paragrafo 5.4.9 (introdotto dal D.M. del 1° marzo 2019) stabilisce sostanzialmente che:

*“per i lavori di importo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero inferiori ai 40.000 euro) valgono le regole ordinarie di costituzione del FPV, ovvero è necessaria un'obbligazione giuridicamente perfezionata; per i lavori di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero pari o superiori ai 40.000 euro) a determinate condizioni è consentita la conservazione del FPV senza che vi sia un'obbligazione giuridicamente perfezionata*

Al 31.12.2020 si è ipotizzato, per quanto concerne la formazione del fondo pluriennale di parte corrente entrate 2021, di farvi confluire le somme degli incentivi al personale, già definite a livello di costituzione del fondo e la quota per patrocini che avranno la loro esigibilità solo nel 2021, per l'importo di €34.450,00.

La variazione di esigibilità per le opere in conto capitale è in corso di attivazione e verrà attuata entro la fine del. Corrente esercizio.

## **5. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

Non è previsto alcuna tipologia di ricorso ad indebitamento

Come indicato nel DUP 2021-2023, nel corso del triennio è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

Descrizione opera	2021	2022	2023
QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A EDIFICI DI CULTO (EX CAP. 1590-1 PARTE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SCUOLA MEDIA INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INTERVENTI E OPERE AREE VERDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INTERVENTI DI BONIFICA TERRITORIO E AMBIENTE	10.000,00	0	0
INTERVENTI E MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E ALTRE ENTRATE CAPITALE	15.000,00	15.000,00	10.000,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INTERVENTI COLONNATO COMPLESSO PALLADIANO	30.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>165.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENZIONI E OPERE CIMITERO CALDOGNO	250.000,00	350.000,00	0
LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	300.000,00	0	0
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DUEVILLE-CALDOGNO-VICENZA II^ STRALCIO	545.000,00	600.000,00	0
BRETELLA MONTE CAREGA	800.000,00	0	0
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI	850.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI	0	1.000.000,00	0
COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO SPORT CALDOGNO	0	2.300.000,00	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Di cui finanziato da FPV</b>		<b>780.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Dette opere sono così' finanziate:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	0	675.000,00	0
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (CONI)	0	1.600.000,00	0
CONTRIBUTO COMUNE DI VICENZA PISTA CICLABILE CALDOGNO-DUEVILLE-VICENZA	136.250,00	150.000,00	0
CONTRIBUTO PROVINCIA PISTA CICLABILE CALDOGNO-DUEVILLE-VICENZA	272.500,00	300.000,00	0
CONTRIBUTO LOTTIZZANTI PER BRETELLA MONTE CAREGA	330.000,00	0	0
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	330.000,00	330.000,00	330.000,00
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE E CONCERTAZIONE	586.250,00	415.000,00	0
PROVENTI DA PEREQUAZIONE URBANISTICA	1.355.000,00	1.115.000,00	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

## 6.SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATE CON PROVENTI CONCESSORI

L'art.460 della legge di stabilità 2017 prevede che, a partire dal 1.1.2018, i proventi concessori possono essere destinati, senza vincolo temporale, anche alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione.

L'Amministrazione del Comune di Caldogno non ritiene di avvalersi di tale norma, per l'intero triennio 2021-2023. Si ipotizza invece di destinare una quota dei proventi concessori per il finanziamento delle spese per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti.

## 7. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI, AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Il Comune di Caldogno non ha rilasciato alcuna garanzia.

## 8. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## 9. ELENCO DELLE SOCIETA' POSSEDUTE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

I bilanci delle società partecipate sono disponibili ai seguenti indirizzi internet

[http://www.soraris.it/a\\_ITA\\_282\\_1.html](http://www.soraris.it/a_ITA_282_1.html) (SORARIS SPA)

<https://www.viacqua.it/> (VIACQUA SPA)

<http://www.atobacchiglione.it/bilanci> (ATO BACCHIGLIONE)

<http://www.consorzioccev.it/> (CEV)

<http://www.consorziociat.it/> (CIAT)

Di seguito si provvede ad esporre i dati contabili sintetici delle società partecipate/enti strumentali :

Denominazione sociale	Indirizzo internet	Azioni possedute	%	Valore totale partecipazione	Capitale sociale partecipata	2019	2018	2017	2016
SORARIS SPA	<a href="http://www.soraris.it/a_ITA_282_1.html">http://www.soraris.it/a_ITA_282_1.html</a>	800	6,66	42.400,00	636.000,00	77.945,00	74.235,00	102.015,00	148.725,00
ACQUE VICENTINE SPA	<a href="https://www.viacqua.it/">https://www.viacqua.it/</a>	3481	2,98	396.190,01	5.845.000,00	5.766.867,00	9.526.325,00	7.941.814,00	3.807.763,00
AATO BACCHIGLIONE	<a href="http://www.atobacchiglione.it/bilanci">http://www.atobacchiglione.it/bilanci</a>		1,04			15.217,41	-692.803,88	-521.533,89	-991.396,07
CIAT (CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)	<a href="http://www.consorziociat.it/">http://www.consorziociat.it/</a>		0,01			Dati non presenti in amm.ne trasparente	Dati non presenti in amm.ne trasparente	Dati non presenti in amm.ne trasparente	58.603,23
CONSORZIO ENERGIA VENETP - CEV	<a href="http://www.consorzioccev.it/">http://www.consorzioccev.it/</a>		0,09	Adesione dal 2004		5.902,00	19.808,00	23.216,00	191.832,00

**10. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.**

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Il Segretario Comunale

Dott.Michelangelo Pellè